

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale figurativo «The Masters» per prodotti della classe 25 e marchio figurativo «The Masters GOLF COMPANY» (marchio comunitario n. 1582535) per prodotti delle classi 12, 25 e 28.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e diniego della registrazione per prodotti delle classi 12, 25 e 28.

Decisione della commissione di ricorso: chiusura del procedimento di ricorso e dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

Motivi dedotti: illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso nonché della condanna alle spese della The Masters Golf Company Ltd.

(n. 725.452) e britannico (n. 1.436.897) «VITRAL», per prodotti, tra gli altri, della classe 19, contro i quali era diretta l'opposizione.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda per prodotti della classe 19.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE), n. 40/94 ⁽¹⁾, poiché i segni in conflitto sono foneticamente e graficamente distinti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 agosto 2007 — Vitro Corporativo/ UAMI — VKR Holding (Vitro)

(Causa T-295/07)

(2007/C 235/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Vitro Corporativo, S.A. de C.V. (rappresentante: avv. J. Botella Reyna)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VKR Holding A/S

Conclusione della ricorrente

— Emanare una decisione che consenta la registrazione del marchio comunitario n. 2.669.497 «Vitro» per designare prodotti della classe 19.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Vitro» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 1, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 35, 39, 40, 41, 42 e 43 (domanda n. 2.669.497).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: VKR Holding A/S.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi denominativi comunitario (n. 651.745), danese (n. 1956 1415 VR), tedesco

Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Korsch/UAMI (PharmaCheck)

(Causa T -296/07)

(2007/C 235/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Korsch AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. J. Grzam)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2007 (procedimento R 358/2007-4) relativa al marchio denominativo n. 5310214 «PharmaCheck»

— condannare il convenuto alle spese del procedimento e a quelle dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PharmaCheck» per prodotti della classe 9 (domanda di registrazione n. 5310214).

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° agosto 2007 — TridonicAtco/UAMI (Intelligent Voltage Guard)

(Causa T-297/07)

(2007/C 235/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TridonicAtco GmbH & Co KG (Dornbirn, Austria) (rappresentante: avv. L. Wiltschek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 maggio 2007 (procedimento n. R 108/2007-2) cosicché il marchio denominativo e figurativo internazionale «Intelligent Voltage Guard» n. 874778 sia tutelato nella Comunità europea;
- eventualmente, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Intelligent Voltage Guard» per prodotti delle classi 9 e 11 (registrazione internazionale n. W 874 778).

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, giacché il marchio «Intelligent Voltage Guard» sarebbe dotato di carattere distintivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 2 agosto 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-298/07)

(2007/C 235/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la nota del 22 maggio 2007, n. 04980 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto; Rif. DOCUP Ob. 2 «Lazio» 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 009);
- annullare la nota del 25 maggio 2007, n. 05108 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Certificazione e dichiarazione di spese intermedie e domanda di pagamento; Rif. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 005);
- annullare la nota del 4 giugno 2007, n. 05452 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto; Rif. DOCUP Piemonte 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 007);
- annullare la nota del 08 giugno 2007, n. 05665 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto; Rif. Programma Operativo Regionale «Campania» 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16 1PO 007);
- nonché annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 262, del 23.10.2004, p. 55.